Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC
Pianificazione e gestione

Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi 1° maggio 2024

Regolamento R-249

Direttive relative all'ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro[1]

incluse istruzioni di verifica

Il presente regolamento (direttive) costituisce una disposizione d'esecuzione dell'ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, pubblicato ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

[1] ORD-UDSC; RS **955.023**

Indice

1 Elenco dei termini e delle abbreviazioni 4

2 Osservazioni preliminari 5

3 Direttive relative all’ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro 5

Capitolo 1: Disposizioni generali 5

Sezione 1: Oggetto e definizioni 5

Art. 2 Campo d’applicazione 5
Art. 3 Definizioni 6
Capitolo 2: Obblighi di diligenza 6

Sezione 1: Identificazione della controparte 7

Art. 9 Persone giuridiche, società di persone e autorità 7
Art. 10 Forma e trattamento dei documenti 7
Art. 11 Attestazione di autenticità 8
Art. 13 Operazioni di cassa 8
Art. 14 Trasferimento di valori patrimoniali 8
Art. 16 Rinnovo dell’identificazione della controparte 8
Art. 17 Insuccesso dell’identificazione della controparte 9

Sezione 2: Accertamento relativo all’avente economicamente diritto di un’impresa 9

Art. 18 Principio 9

Sezione 3: Accertamento relativo all’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali 9

Art. 23 Operazioni di cassa 9

Sezione 4: Nuovo accertamento relativo all’avente economicamente diritto e insuccesso dell’accertamento 9

Art. 31 Insuccesso dell’accertamento 9

Sezione 5: Obblighi di diligenza particolariSR 941.31 - Bundesgesetz vom 20. Juni 1933 über ... | Fedlex (admin.ch) 9

Art. 32 Relazioni d’affari che comportano un rischio elevato 9
Art. 36 Chiarimenti complementari in caso di rischio elevato 10
Art. 38 Momento in cui hanno luogo i chiarimenti complementari 10
Art. 40 Responsabilità dell’organo superiore di direzione in caso di rischio elevato 10

Sezione 6: Obbligo di allestire e conservare i documenti 10

Art. 45 10

Sezione 7: Provvedimenti organizzativi 10

Art. 51 Integrità e formazione 10
Art. 52 Succursali e società del gruppo all’estero 11
Capitolo 4: Disposizioni finali 11
Art. 61 Esecuzione 11

4 Seconda parte: Istruzioni supplementari, destinate ai titolari di un’autorizzazione secondo l’articolo 42bis LCMP, per lo svolgimento di verifiche ai sensi della LRD 12

4.1 Pianificazione delle verifiche prudenziali 12
4.2 Avviso relativo alla verifica prudenziale periodica 12
4.3 Registro LRD 12
4.4 Questionario 12
4.5 Preparazione della verifica 12
4.6 Costi della verifica 13
4.7 Campione 13
4.7.1 Quota di controlli nel quadro del campione 13
4.8 Misure correttive 13
4.9 Conclusione della verifica 13

1 Elenco dei termini e delle abbreviazioni

FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
GAFI	Gruppo d’azione finanziaria
LCMP	Legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi (RS *941.31*)
LRD	Legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (RS *955.0*)
OCMP	Ordinanza dell’8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi (RS *941.311*)
OEm-CMP	Ordinanza del 6 novembre 2019 sulla riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza da parte del controllo dei metalli preziosi (RS *941.319*)
ORD	Ordinanza dell’11 novembre 2015 sul riciclaggio di denaro (RS *955.01*)
ORD-FINMA	Ordinanza del 3 giugno 2015 dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (RS *955.033.0*)
ORD-UDSC	Ordinanza UDSC dell’11 ottobre 2022 sul riciclaggio di denaro (RS *955.023*)
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Ufficio centrale	Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi

2 Osservazioni preliminari

Le presenti direttive sono destinate esclusivamente ai saggiatori del commercio, titolari di un'autorizzazione di esercitare la professione secondo l'articolo 41 LCMP, che dispongono dell'**autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari** (art. 42bis cpv. 1 LCMP) nonché alle società che secondo l'articolo 42bis capoverso 3 LCMP commerciano a titolo professionale metalli preziosi bancari di un saggiatore del commercio appartenente allo stesso gruppo, titolari anch'esse di una simile autorizzazione complementare.

Con la revisione della LRD e della LCMP, all'Ufficio centrale è stata delegata la vigilanza ai sensi della LRD sul commercio a titolo professionale di metalli preziosi bancari (art. 12 lett. b^{ter} LRD). L'UDSC ha disciplinato gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 LRD (art. 17 cpv. 1 lett. d LRD) e i dettagli della vigilanza e delle verifiche da parte dell'Ufficio centrale (art. 42ter cpv. 4 LCMP) nell'ORD-UDSC.

Nel quadro del suo mandato di vigilanza, l'Ufficio centrale definisce e rende pubblica la sua prassi d'esecuzione mediante le presenti direttive (art. 61 cpv. 3 ORD-UDSC). La struttura delle direttive si basa sulla struttura e sulla numerazione dell'ORD-UDSC. Laddove opportuno e utile allo scopo del documento, sono stati ripresi elementi dalle spiegazioni relative all'ORD-UDSC[2].

A complemento delle direttive, nella seconda parte del documento sono pubblicate apposite istruzioni per lo svolgimento delle verifiche.

3 Direttive relative all'ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 2 Campo d'applicazione

Il commercio a titolo professionale di metalli preziosi bancari comprende il commercio, per conto proprio o per conto di terzi in forma fisica o scritturale, dei metalli preziosi bancari secondo l'articolo 178 capoverso 2 OCMP nonché tutte le operazioni effettuate tramite conti in metalli preziosi o «conti industriali». Queste operazioni riguardano tutte le fasi legate alla fabbricazione di metalli preziosi bancari, dall'acquisto delle materie da fondere e dei prodotti della fusione in senso lato fino al prodotto finale, passando per la lavorazione (p. es. fusione o raffinazione).

Vi rientra anche il commercio di monete d'investimento in metalli preziosi, a condizione che vengano negoziate con un aggio inferiore al cinque per cento del valore nominale.

L'Ufficio centrale vigila su tutte le attività secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera g LRD e l'articolo 42bis LCMP sottoposte alla LRD che presentano un legame con il commercio di metalli preziosi bancari e sono effettuate da un saggiatore del commercio sottoposto alla legge. Vi è un simile legame in particolare quando l'attività è parte della relazione d'affari tra il saggiatore del commercio e un cliente, solitamente con riferimento a un conto in metalli preziosi aperto per il commercio di metalli preziosi bancari.

[2] Spiegazioni di ottobre 2022 concernenti l'ordinanza dell'UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari.

Delimitazione

Non sono sottoposti alla LRD, da un canto, il commercio di materie da fondere, lavori di metalli preziosi, prodotti semifiniti, lavori placcati e imitazioni e, dall'altro, l'acquisto diretto da parte di imprese di fabbricazione o la vendita di metalli preziosi bancari a dette imprese al fine di fabbricare simili merci. Come già menzionato, l'acquisizione di materie da fondere che il saggiatore del commercio trasforma in metalli preziosi bancari è invece sottoposta alla LRD.

La custodia fisica di metalli preziosi non è sottoposta alla LRD (art. 2 cpv. 2 lett. a n. 1 ORD); tuttavia, eventuali acquisti o vendite di metalli preziosi bancari che precedono o seguono la custodia sono sottoposti alla legge secondo le summenzionate regole.

Le attività legate a metalli preziosi, effettuate da altri attori (non saggiatori del commercio) e sottoposte alla LRD, non sono sottoposte alla vigilanza dell'Ufficio centrale bensì a quella dell'autorità o dell'organizzazione competente per l'attore in questione.

Art. 3 Definizioni

Nel quadro dell'ORD-UDSC l'espressione «valori patrimoniali» indica, oltre ai mezzi di pagamento, anche i metalli preziosi bancari e le materie da fondere, a condizione che corrispondano al campo d'applicazione secondo l'articolo 2 ORD-UDSC. Di conseguenza, il campo d'applicazione dei valori patrimoniali secondo l'ORD-UDSC comprende sempre anche le materie da fondere e i metalli preziosi bancari, purché rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 2 dell'ordinanza.

L'articolo 3 capoverso 2 ORD-UDSC rimanda alla legislazione sul controllo dei metalli preziosi per quanto riguarda le definizioni di metalli preziosi (art. 1 cpv. 1 LCMP), materie da fondere (art. 1 cpv. 3 LCMP) e metalli preziosi bancari (art. 178 cpv. 2 e 3 OCMP).

Secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera c LRD, il commercio di metalli preziosi è considerato attività di intermediazione finanziaria. Nell'ORD si parla di «metalli preziosi» all'articolo 4 capoverso 2 e di «metalli preziosi bancari» all'articolo 5. Ai fini di un'uniformità delle definizioni relative ai metalli preziosi e ai metalli preziosi bancari, si rimanda alle definizioni legali della legislazione sul controllo dei metalli preziosi.

Conti in metalli preziosi e «conti industriali»

Un **conto in metalli preziosi** tenuto da una banca o una raffineria concede al titolare un diritto (obbligatorio) alla consegna di una determinata quantità di metalli preziosi, ovvero il diritto a un acquisto successivo. Al momento dell'accredito sul conto, il titolare non detiene però alcun diritto (reale) di proprietà sui metalli preziosi.

Nel caso di un «**conto industriale**», dopo il recupero del metallo prezioso al cliente viene accreditata la quantità di oro che egli aveva in precedenza consegnato come oro vecchio. La raffineria conserva l'oro separatamente per ogni cliente (su un conto industriale).

Anche il conteggio di operazioni con metalli preziosi tramite conti in metalli preziosi o «conti industriali» rientra nel commercio di metalli preziosi bancari (v. anche spiegazioni relative all'art. 2 «Campo d'applicazione»).

Capitolo 2: Obblighi di diligenza

Mezzi per lo svolgimento di chiarimenti ai sensi del presente capitolo:

I chiarimenti devono essere tali da poter dissipare in modo sufficiente i sospetti e non devono in alcun caso limitarsi alle dichiarazioni della controparte. Possono essere utilizzati solo i

documenti il cui valore probatorio è reputato sufficiente per eliminare i dubbi. Anche una valutazione approfondita sulla base di informazioni accessibili al pubblico può portare a un'adeguata limitazione dei rischi. La semplice assenza di elementi supplementari a conferma del sospetto non basta per eliminare i dubbi.

Sezione 1: Identificazione della controparte

Art. 9 Persone giuridiche, società di persone e autorità

- L'identificazione di una persona giuridica, di una società di persone o di una ditta individuale con sede in Svizzera iscritta nel registro di commercio avviene sulla base di un estratto del registro rilasciato dall'ufficiale del registro.

- A condizione che contengano le informazioni rilevanti, le persone giuridiche o le società di persone possono essere identificate anche sulla base di un estratto scritto di una banca dati gestita da un'autorità (p. es. Zefix) oppure di un estratto di elenchi e banche dati amministrati da privati, purché affidabili.

- Le persone giuridiche non iscritte nel registro di commercio (p. es. associazioni o fondazioni) o le società di persone dotate di personalità giuridica devono essere identificate sulla base di statuti o documenti equivalenti. Sono considerati documenti equivalenti, in particolare, l'atto costitutivo, il contratto di costituzione, un attestato dell'ufficio di revisione, un'autorizzazione concernente la polizia del commercio o un estratto scritto di elenchi e banche dati amministrati da privati, purché affidabili.

- L'estratto del registro di commercio, l'attestato dell'ufficio di revisione e l'estratto di elenchi o banche dati non devono essere datati di più di 12 mesi e devono essere aggiornati.

- L'intermediario finanziario si procura autonomamente la stampa di Zefix oppure l'estratto di un elenco o una banca dati secondo l'articolo 9 capoverso 2 ORD-UDSC e vi appone la dicitura «stampato in data ...», con data e sigla.

- L'identificazione di persone giuridiche e società di persone con sede all'estero avviene sulla base di un estratto del registro di commercio o di un documento equivalente (p. es. atto costitutivo notarile, «certificate of incorporation») oppure, a condizione che contengano le informazioni rilevanti, di un estratto scritto di elenchi e banche dati privati o amministrati da privati, purché affidabili.

Le autorità sono identificate sulla base di statuti o decisioni appropriati oppure sulla base di altri documenti o fonti equivalenti.

L'intermediario finanziario può rinunciare all'identificazione se la persona giuridica è quotata in borsa in Svizzera o all'estero.

È possibile rinunciare all'identificazione anche in caso di controparte di diritto pubblico riconosciuta in Svizzera (p. es. Stati, Cantoni, Comuni) o di enti, istituti e dipartimenti dotati di personalità giuridica, come pubblici ministeri, autorità di perseguimento penale o uffici dei fallimenti.

Il motivo della rinuncia all'identificazione deve essere documentato in una nota agli atti datata e firmata.

Art. 10 Forma e trattamento dei documenti

I documenti presentati devono essere validi oppure, se la validità non è determinata, devono risalire al massimo a 12 mesi prima, a meno che non si tratti di documenti la cui validità non può essere prorogata.

In caso di persone giuridiche e società di persone, per la loro identificazione l'intermediario finanziario può anche accedere personalmente al registro ufficiale, scaricare l'estratto e stamparlo, a condizione che il registro in cui esse sono registrate sia sottoposto alla vigilanza da parte di un'autorità statale, sia accessibile per via elettronica e sia costantemente aggiornato.

Vedi anche articolo 45, con riserva dell'articolo 61.

Art. 11 Attestazione di autenticità

La circolare 2016/7 della FINMA «Video identificazione e identificazione online» è applicabile, per analogia, alle disposizioni dell'articolo 1 ORD-UDSC.

Art. 13 Operazioni di cassa

Per le operazioni di cassa relative a somme esigue e che vengono effettuate immediatamente non è necessario identificare la controparte. L'identificazione deve avvenire per:

a) tutti i trasferimenti di valori patrimoniali dalla Svizzera all'estero a partire da 0 franchi;
b) tutti i trasferimenti di valori patrimoniali dall'estero alla Svizzera a partire da 1000 franchi;
c) tutte le transazioni in valori virtuali a partire da 1000 franchi, a condizione che non si tratti di trasferimenti di valori patrimoniali e che non siano collegate a una relazione d'affari duratura;
d) tutte le operazioni in divise a partire da 5000 franchi;
e) tutte le operazioni di cassa a partire da 15 000 franchi.

Vi è in ogni caso un obbligo di registrazione in occasione dell'accettazione di somme di denaro esigue. I summenzionati valori soglia possono essere superati anche tramite il cumulo di più transazioni (cosiddetto «smurfing»). Le registrazioni devono quindi essere tali da permettere di verificare il rispetto delle disposizioni.

In caso di operazioni di massa, l'intermediario finanziario deve garantire il monitoraggio effettivo dei suoi clienti, adottando misure (elettroniche) adeguate per riconoscere tempestivamente ed evitare superamenti dei valori soglia e smurfing.

Art. 14 Trasferimento di valori patrimoniali

Vedi articolo 13 casi a) e b).

Art. 16 Rinnovo dell'identificazione della controparte

Dubbi sorgono in particolare quando l'intermediario finanziario viene a conoscenza, da qualsiasi fonte, di informazioni che mettono in discussione i dati e le informazioni forniti dalla controparte oppure quando le informazioni mettono in dubbio, in qualsiasi modo, l'integrità della controparte o fanno sorgere sospetti in merito ad attività potenzialmente illegali. Dubbi possono sorgere anche sulla base di transazioni insolite o di cambiamenti nella struttura del gruppo della controparte, che consistono nel ricorso a intermediari, a società interposte o alla creazione di una struttura con società in Paesi menzionati nell'elenco stilato dal GAFI.

La documentazione necessaria in caso di rinnovo dell'identificazione della controparte corrisponde a quella necessaria per l'identificazione originaria.

Art. 17 Insuccesso dell'identificazione della controparte

Se la controparte non può essere identificata, l'intermediario finanziario rifiuta di entrare in relazione d'affari oppure interrompe la relazione d'affari, nel rispetto dell'articolo 9*b* LRD e degli articoli 12*a* e 12*b* ORD. Simili casi devono essere documentati.

Sezione 2: Accertamento relativo all'avente economicamente diritto di un'impresa

Art. 18 Principio

L'avente economicamente diritto deve essere una persona fisica.

Sezione 3: Accertamento relativo all'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali

Art. 23 Operazioni di cassa

Le direttive relative all'articolo 13 sono applicabili, per analogia, anche all'accertamento dell'avente economicamente diritto in caso di operazioni di cassa.

Sezione 4: Nuovo accertamento relativo all'avente economicamente diritto e insuccesso dell'accertamento

Art. 30 Nuovo accertamento relativo al detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali

Le direttive relative all'articolo 16 si applicano per analogia all'identificazione in caso di dubbi.

Benché il nuovo accertamento non si distingue, dal punto di vista materiale, dall'identificazione, l'intermediario finanziario verifica in maniera accurata l'esattezza, la plausibilità e l'autenticità dei documenti forniti dalla controparte.

Egli documenta le verifiche e le conclusioni che gli permettono di eliminare i dubbi.

Art. 31 Insuccesso dell'accertamento

Le direttive relative all'articolo 17 sono applicabili per analogia.

Sezione 5: Obblighi di diligenza particolariSR 941.31 - Bundesgesetz vom 20. Juni 1933 über ... | Fedlex (admin.ch)

Negli articoli 32–35 si rimanda, tra l'altro, al criterio di rischio costituito dalle relazioni d'affari o transazioni in collegamento con Paesi che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativi. L'Ufficio centrale pubblica sul proprio sito l'apposita comunicazione su questi Paesi.

Art. 32 Relazioni d'affari che comportano un rischio elevato

L'intermediario finanziario verifica, in ogni singolo caso o mediante un apposito sistema di sorveglianza delle transazioni, se la relazione d'affari comporta un rischio elevato. A tal fine tiene conto degli indizi di riciclaggio di denaro secondo l'ORD-FINMA.

L'intermediario finanziario può definire da solo i criteri precisi che gli permettono di riconoscere le relazioni d'affari che, sulla base del suo settore d'attività e della sua cerchia di clienti, comportano un rischio elevato. Egli deve comunicare i suoi criteri all'Ufficio centrale nonché poter

provare che il sistema sviluppato tiene effettivamente e correttamente conto dei criteri prestabiliti.

Art. 36 Chiarimenti complementari in caso di rischio elevato

Se in caso di rischio elevato è necessario procedere a chiarimenti complementari, il responsabile LRD stila un rapporto destinato alla direzione, in cui indica i motivi, le modalità, i risultati e le conclusioni, in particolare per quanto riguarda la presenza di un sospetto fondato oppure l’adeguatezza dell’avvio o del proseguimento della relazione d’affari. Un esemplare datato e firmato del rapporto deve essere acquisito agli atti relativi alla relazione d’affari.

Art. 38 Momento in cui hanno luogo i chiarimenti complementari

Se l’intermediario finanziario scopre indizi relativi ad attività illegali, riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo oppure a relazioni d’affari o transazioni che comportano un rischio elevato, esegue senza indugio i chiarimenti complementari.

Al termine dei chiarimenti complementari l’intermediario finanziario verifica se i risultati sono plausibili e documenta il modo in cui ha potuto dissipare il sospetto. In questo contesto è importante che le spiegazioni del cliente non vengano accettate senza prima essere state sottoposte a una verifica accurata.

Art. 40 Responsabilità dell’organo superiore di direzione in caso di rischio elevato

In occasione della verifica annuale delle relazioni d’affari che comportano un rischio elevato, il responsabile decisionale documenta la valutazione relativa all’adeguatezza delle misure adottate per limitare i rischi.

Egli fa riferimento al rapporto dettagliato sui rischi identificati e ai risultati del monitoraggio dei rischi effettuato dall’ultimo rinnovo. Valuta anche se il monitoraggio esistente è sufficiente in considerazione della nuova situazione.

Sezione 6: Obbligo di allestire e conservare i documenti

Art. 45

In applicazione dell’articolo 7 LRD (Obbligo di allestire e conservare i documenti), l’intermediario finanzio tiene un apposito registro, il cui scopo è fornire una panoramica di tutte le transazioni e relazioni d’affari sottoposte alla LRD (registro LRD). Tale registro può essere tenuto in forma cartacea o elettronica. Esso permette di verificare rapidamente se una persona o società è una controparte nonché di avere una visione d’insieme sull’archiviazione dei rispettivi dossier. La forma più semplice del registro è un elenco o una tabella. Se vi sono poche relazioni d’affari, il registro può essere collegato con la cartella o il raccoglitore relativo ai documenti per l’identificazione. I dossier dei clienti che comportano rischi elevati devono essere contrassegnati in modo adeguato. Gli atti relativi alla comunicazione devono essere archiviati separatamente.

Vedi anche la cifra 4.3 «Registro LRD» nelle istruzioni di verifica allegate.

Sezione 7: Provvedimenti organizzativi

Art. 51 Integrità e formazione

La pianificazione e la sorveglianza della formazione interna del personale compete al servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro del titolare dell’autorizzazione. La formazione del personale in merito agli aspetti rilevanti della lotta contro il riciclaggio di denaro può avvenire tramite misure interne o esterne e deve essere adeguatamente e sufficientemente documentata. Il

titolare dell’autorizzazione è quindi libero di scegliere se organizzare proprie misure formative o ricorrere a offerenti esterni.

Art. 52 Succursali e società del gruppo all’estero

L’intermediario finanziario sottoposto alla LRD deve garantire che gli organi di sorveglianza interni, in particolare il servizio responsabile della compliance e l’organo di revisione interno, nonché i revisori esterni del gruppo dispongano, in caso di bisogno, di un accesso alle informazioni concernenti le relazioni d’affari di tutte le succursali e società del gruppo; non è obbligatoria né la costituzione di una banca dati centralizzata delle controparti e degli aventi economicamente diritto a livello del gruppo, né un accesso centralizzato degli organi di sorveglianza interni del gruppo alle banche dati locali.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 61 Esecuzione

Tenendo conto dello sviluppo di nuove tecnologie (secondo l’art. 61 cpv. 2 ORD-UDSC), la circolare 2016/7 della FINMA «Video identificazione e identificazione online» è applicabile per analogia.

4 Seconda parte: Istruzioni supplementari, destinate ai titolari di un'autorizzazione secondo l'articolo 42bis LCMP, per lo svolgimento di verifiche ai sensi della LRD

4.1 Pianificazione delle verifiche prudenziali

Lo svolgimento delle verifiche prudenziali periodiche è generalmente pianificato d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, tenendo conto di un adeguato tempo di preparazione. L'Ufficio centrale pianifica le verifiche per l'anno successivo verso la fine dell'anno che precede l'anno della verifica periodica.

4.2 Avviso relativo alla verifica prudenziale periodica

L'avviso relativo alla verifica avviene per scritto, sei–otto settimane prima della data prevista. Lo scritto contiene tutte le informazioni sulle indicazioni da fornire e sui documenti da trasmettere. Contiene inoltre una stima dei costi relativi allo svolgimento della verifica.

4.3 Registro LRD

Basandosi sull'articolo 7 LRD e sull'articolo 45 ORD-UDSC, l'Ufficio centrale esige la tenuta di un registro LRD, che deve essere trasmesso prima della verifica. Il documento serve per la selezione dei dossier e la verifica delle transazioni. Tale registro può essere tenuto in forma cartacea o elettronica. Deve contenere almeno le seguenti informazioni sulla controparte, sull'avente economicamente diritto dell'impresa e sull'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali:

1. cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, nome dell'impresa e data di costituzione;
2. indirizzo (luogo, Paese);
3. stato dell'identificazione;
4. contrassegno dei dossier che comportano un rischio elevato;
5. valutazione dei rischi;
6. indicazioni in merito all'obbligo di comunicazione, al blocco dei beni e alle comunicazioni a MROS;
7. data della verifica periodica da parte del responsabile LRD;
8. data dell'avvio della relazione d'affari;
9. genere e ambito della relazione d'affari (miniera, fonditore, banca, intermediario ecc.);
10. in caso di interruzione della relazione d'affari durante l'anno oggetto del rapporto: data dell'interruzione della relazione d'affari.

I documenti possono essere trasmessi via e-mail (surv-cmp.info@bazg.admin.ch). Su richiesta, l'UDSC può mettere a disposizione un sistema per il trasferimento dei dati sicuro.

4.4 Questionario

Il questionario «Dati rilevanti per la vigilanza dei saggiatori commerciali autorizzati al commercio di metalli preziosi bancari» è trasmesso agli assoggettati alla vigilanza prima della verifica. Gli assoggettati devono compilare il modulo e rinviarlo sempre prima della verifica.

4.5 Preparazione della verifica

La valutazione e la selezione dei casi e delle transazioni da verificare avviene, tra l'altro, sulla base delle informazioni disponibili.

L'Ufficio centrale comunica agli assoggettati alla vigilanza quali relazioni d'affari e transazioni saranno sottoposte a verifica.

4.6 Costi della verifica

Secondo l'articolo 57 capoverso 3 ORD-UDSC, i costi della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza. Gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato secondo l'articolo 14*a* capoverso 1 OEm-CMP. La tariffa oraria applicabile secondo l'articolo 14*a* capoverso 2 OEm-CMP dipende dalle conoscenze specifiche richieste e dalla funzione della persona incaricata del disbrigo dell'affare. Insieme all'avviso relativo alla verifica, gli assoggettati alla vigilanza ricevono una stima dei costi. Al termine della verifica, i costi sono fatturati e illustrati sulla base di una panoramica dei costi.

Se nel quadro della verifica sono esaminati ambiti parziali riguardanti esclusivamente la LCMP e l'OCMP, l'onere non è fatturato secondo la tariffa oraria di cui all'articolo 14*a* capoverso 2 OEm-CMP. Simili verifiche sono conteggiate tramite l'emolumento forfetario annuale per la vigilanza continua dei saggiatori del commercio con attività in qualità di fonditori (n. 8.10.1 dell'allegato all'OEm-CMP) e nel conteggio dell'onere sono indicate come tali.

4.7 Campione

La verifica deve comprendere un numero sufficiente (campione) di relazioni d'affari sottoposte alla LRD e di relazioni d'affari non sottoposte alla LRD. Questo campione comprende generalmente almeno il dieci per cento di tutte le relazioni d'affari sottoposte alla LRD. La verifica riguarda anche le transazioni relative alla relazione d'affari da verificare.

4.7.1 Quota di controlli nel quadro del campione

Numero di relazioni d'affari	Da sottoporre a verifica (minimo)
1 – 10	Tutte
11 – 100	10
Più di 100	10 %
Più di 500	Almeno 50

4.8 Misure correttive

Le constatazioni che richiedono una misura correttiva sono comunicate direttamente all'interessato, concedendo un termine per la sua attuazione.

4.9 Conclusione della verifica

La verifica ai sensi della LRD si conclude con un apposito scritto conclusivo, nel quale sono indicate le raccomandazioni e le correzioni ancora da attuare. Allo scritto sono allegati una copia del rapporto di verifica e una panoramica dei costi effettivi della verifica. La fattura finale viene inviata entro un mese.